

Il Direttore ha fatto sapere alla sottocommissione organizzazione che il consiglio del 24 settembre avrebbe dovuto discutere delle modalità per la costituzione della commissione paritetica di dipartimento. La Commissione, ridotta vista l'assenza di uno dei membri, ha quindi cercato di predisporre un breve regolamento da sottoporre al consiglio. Ricordiamo che le modalità di elezione della commissione paritetica di dipartimento dovrebbero essere stabilite all'interno del regolamento per il funzionamento del dipartimento. Dunque, si tratterebbe di anticipare questa parte con una deliberazione del consiglio.

Vista l'effettiva urgenza, ma nello stesso tempo il fatto che dovranno essere formate anche le commissioni paritetiche di corso di studio, e che una discussione complessiva sarebbe opportuna, la commissione ritiene di proporre al Consiglio una normativa da utilizzare solo in questa prima applicazione, riservando al regolamento di dipartimento di stabilire le norme a regime.

Richiamiamo qui alcuni punti importanti stabiliti dallo statuto e dal Senato o dall'ANVUR:

- l'articolo 27 comma 4 dello Statuto dell'Ateneo, a norma del quale presso ogni Dipartimento è istituita una commissione paritetica, presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato, e composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del consiglio del Dipartimento, arrotondati all'intero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti.
- l'individuazione dei componenti di tali commissioni avviene per via elettiva, o per designazione, come definito nel regolamento di funzionamento del dipartimento,
- tale regolamento è in corso di formulazione e dovrà essere discusso ed approvato dal Consiglio di Dipartimento;
- i compiti delle Commissioni Paritetiche sono indicati nell'articolo 27 dello Statuto
- vi sono scadenze ravvicinate per gli adempimenti previsti per la Commissione Paritetica anche nel quadro del processo AVA-ANVUR, quale ad esempio la predisposizione della relazione annuale entro il 31 Dicembre 2012.

La Commissione propone dunque al Consiglio di Dipartimento la disciplina elettorale per la formazione della Commissione Paritetica del Dipartimento **da utilizzarsi in prima applicazione.**

Art. 1 – La Commissione Paritetica del Dipartimento

La commissione paritetica del Dipartimento di Matematica prevista dall'articolo 27 dello Statuto, i cui compiti sono ivi precisati, e' composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del consiglio arrotondati all'intero superiore pari, fino a un massimo di sedici, per meta' docenti membri del Dipartimento e per meta' studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento che siano rappresentanti in consiglio di dipartimento. In prima applicazione, la Commissione Paritetica di Dipartimento è formata da 7 docenti membri del dipartimento, uno dei quali è il Direttore che ne fa parte d'ufficio e la presiede, e da 7 studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, rappresentanti degli studenti nel consiglio.

Il mandato dei membri, docenti e studenti, è di due anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Art. 2 – Elettorato

Per la componente docente l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, membri del consiglio di dipartimento. Per la componente studentesca, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento.

Art. 3 – Indizione delle elezioni

L'elezione dei componenti della commissione è indetta e resa pubblica a cura del Direttore del Dipartimento almeno **venti** giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.

È compito del Direttore raccogliere le dichiarazioni di disponibilità espresse da membri del dipartimento, e rispettivamente dagli studenti aventi diritto e renderne noti i nominativi.

Art. 4 – Operazioni di voto

La commissione elettorale per le elezioni della parte docente è formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, nominati dal Direttore fra i membri del Consiglio di Dipartimento.

La commissione elettorale per le elezioni della parte studentesca, formata da tre studenti rappresentanti, è nominata dal Direttore su indicazione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento.

Le elezioni della parte docente e della parte studentesca si svolgono in contemporanea.

Le operazioni elettorali possono essere svolte per via telematica, con modalità che tutelino la segretezza del voto.

E' possibile esprimere **una sola preferenza.**

Le votazioni per la parte docente si considerano valide quando abbia votato la metà più uno dei membri docenti del dipartimento, **tenendo conto delle assenze giustificate.** Nel caso il quorum non venga raggiunto, si procede ad un secondo turno da svolgersi nell'arco di tre giorni dal primo. Se il quorum non venisse ancora raggiunto, i membri docenti verranno designati dal Direttore.

Art. 5

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di membri stabilito. In caso di parità dei voti, risulta eletto il candidato che abbia maggiore anzianità di ruolo/iscrizione; in caso di ulteriore parità è eletto il più giovane di età.

Art. 6

Nel caso che risulti votato un numero inferiore a quanto necessario per la regolare costituzione della Commissione, si procede ad una elezione suppletiva con le stesse modalità precedentemente descritte.

In caso di dimissione di un eletto, perdita dei requisiti previsti o, comunque, cessazione dalla carica per qualunque ragione, si procede alla sostituzione con il successivo nella graduatoria relativa; nel caso non vi siano altri votati, verrà svolta una elezione suppletiva, con le modalità precedentemente descritte.

Art. 7

Per ogni fattispecie non disciplinata dal presente regolamento si fa rinvio al regolamento elettorale dell'Università.